PROPOSTA DI LEGGE

N.ro <u>488/10^</u>

1^ COMM. CONSILIARE 4^ COMM. CONSILIARE

Proposta di legge recante: **2^ COMM**. CONSILIARE "Modifiche alle leggi regionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019"

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche alle leggi regionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019. L'intervento di novellazione normativa si rende necessario al fine di abrogare o adeguare alcune disposizioni regionali ivi contenute alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Si evidenzia che il Consiglio regionale calabrese - a decorrere dal 22 novembre u.s., data in cui è venuta a naturale scadenza la decima legislatura - non dispone di pieni poteri, in quanto, per giurisprudenza costituzionale consolidata, nel periodo precedente lo svolgimento delle elezioni e fino alla loro sostituzione, i Consigli delle Regioni a statuto ordinario "dispongono di poteri attenuati confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio" (Corte cost., sent. 468/1991), potendo così adottare soltanto atti indifferibili e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili (Corte cost., ex plurimis, sentenze 468/1991, 68/2010 e 181/2014).

La stessa Consulta, in particolare, nell'individuare i limiti cui va incontro l'attività dei Consigli regionali una volta scaduti (ex multis, sentt. 22 novembre 2016, n. 243; 1° luglio 2016, n. 157; 15 luglio 2015, n. 158; 15 maggio 2015, n. 81; 17 aprile 2015, n. 64; 31 marzo 2015, n. 55; 25 marzo 2015, n. 44; 26 febbraio 2010, n. 68), ha chiarito che:

- ai Consigli regionali prorogati è consentita solo l'adozione di atti "necessari e urgenti" o "indifferibili e urgenti" (quindi tempestivi rispetto all'insorgenza del problema cui intendono porre rimedio), ovvero di atti dovuti sulla base di disposizioni costituzionali, comunitarie o legislative statali, mentre è inibito al fine di assicurare una competizione libera e trasparente qualunque intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori;
- il requisito della necessità e urgenza non costituisce l'«unico e generale presupposto per l'esercizio dei poteri in periodo di prorogatio», fermo restando che non può «essere invaso il campo delle scelte normative connaturate al pieno esercizio del mandato elettorale»;
- fra le possibili ragioni giustificatrici rientra anche l'esigenza di dar seguito ad una pronuncia d'incostituzionalità oppure di prevenirne una imminente, a condizione che non siano introdotte norme eccedenti tale scopo.

Pertanto, la proposta di legge de qua riveste i caratteri della necessarietà, dell'urgenza e dell'indifferibilità al fine di scongiurare un'impugnativa governativa e prevenire un'imminente pronuncia di illegittimità costituzionale.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 35979 del 5/12/2-1f

Classificazione 2 - 5

Relazione finanziaria

Le modifiche apportate dalla presente proposta alle 11.rr. 31/2019, 36/2019 e 37/2019 rivestono carattere ordinamentale e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Modifiche alle leggi regionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento" Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab.1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
	111111111111111111111111111111111111111	111111111111111111111111111111111111111	///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la qualificazione della spesa corrispondente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo

della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;

- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
/capitolo				
	///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////
Totale				
	///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////		///////////////////////////////////////

Proposta di legge recante "Modifiche alle leggi regionali 31/2019, 36/2019 e 37/2019"

Art.1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2019)

- 1. Il numero 5) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2019, n.
- 31 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010) è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 36/2019)

1.Alla fine del numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 36 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 21/2010), le parole: "con eventuale riposizionamento dell'edificio all'interno delle aree di pertinenza catastale dell'unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell'edificio stesso, con realizzazione di un aumento in volumetria entro un limite del 30 per cento di quello esistente alla data di entrata in vigore de decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106." sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve le disposizioni del codice civile e della normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento all'articolo 2-bis, comma 1-ter del d.p.r. 380/2001.".

Art. 3

(Abrogazione articoli 2, 3 e 4 della l.r. 37/2019)

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 16/10/2019, n. 37 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per l'esecuzione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica)) sono abrogati.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

On. Domenico Bevacqua

Consigliere regionale della Calabria